



Città di La Maddalena
Provincia di Olbia - Tempio

Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale

Adottato con deliberazione consiliare n. 39 del 28 Ottobre 2002

Modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 30 agosto 2007

Modificato con deliberazione consiliare n. 55 del 30 novembre 2009

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Consiglieri Comunali

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale. Per quanto attiene la composizione e l'attività dei Gruppi Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo Consiliari e delle Commissioni Consiliari Permanenti, si fa riferimento allo Statuto Comunale, alle norme che regolano le materie e a quanto disposto nel proseguo dell'articolato del presente regolamento.

2. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 in parte abrogata ed in parte confluita nel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio Comunale adotta la prescritta deliberazione.

4. L'entità e le tipologie delle indennità spettanti a ciascun Consigliere, in ragione delle proprie funzioni ed attività esercitate, sono stabilite dalla legge. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco in base all'art. 82 comma 2 e 8 del D.Lvo. n.267/2000.

5. Il Consigliere comunale dopo apposita deliberazione del Consiglio Comunale approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati al comune, può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità mensile in ragione delle funzioni ed attività esercitate, sempre che tale indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8 dell'art. 82 D.Lvo. n. 267/2000 possono essere incrementati o diminuiti per i Consiglieri, con delibera del Consiglio Comunale.

7. Il Consigliere Comunale può optare per la percezione del 50% dell'indennità di funzione e del gettone di presenza.

8. Le indennità di funzione per i Consiglieri sono cumulabili tra di loro anche con i gettoni di presenza purché siano dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

Articolo 2 Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto è convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Per la circostanza è convocata e presieduta dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, a cura del Segretario Generale, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Articolo 3 Primi adempimenti del Consiglio Comunale

1. Nella prima seduta - convocata e da tenersi ai sensi dell'articolo 40 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - il Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali - Convalida degli eletti;
- elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
- giuramento del Sindaco.
- comunicazione della nomina dei componenti la Giunta Comunale e del Vice Sindaco.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Articolo 4 Composizione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista fra i quali è compreso anche il Candidato a Sindaco formano, in assenza di comunicazioni diverse, un Gruppo Consiliare. Decidono nel proprio ambito la nomina del Capo Gruppo.

2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere purchè rappresentato dal candidato a Sindaco, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo Consiliare.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capo Gruppo di nuova appartenenza.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi consiliari costituitisi nell'Ente, non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

5. Qualora almeno tre Consiglieri vengano a trovarsi nella condizione di cui al comma 4 del presente articolo, possono costituirsi in un Gruppo Misto o Gruppo con diversa denominazione e decidono nel proprio ambito la nomina del Capo Gruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale.

6. I Consiglieri comunali che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire entro cinque giorni dal subentro al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale, dichiarazione di accettazione da parte del Capo Gruppo del Gruppo al quale intendono aderire.

Articolo 5 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale, ogni Gruppo Consiliare comunica al Segretario la sua composizione designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I Gruppi Consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Articolo 6 Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei Gruppi Consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Articolo 7 Attività di supporto e assistenza ai Gruppi Consiliari

1. In seno al Servizio della Segreteria Generale viene creata apposita struttura amministrativa atta a fornire la massima e più completa assistenza ai Gruppi Consiliari che potranno avvalersi di risorse umane e strumentali, quali personale, arredi e

attrezzature, linee telefoniche e di telecomunicazione, servizi di ricerca, predisposizione, dattiloscrittura, fotocopiatura di atti e provvedimenti necessari ad un più razionale ed efficace esercizio delle funzioni derivanti dalla carica rivestita.

Articolo 8 Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo, istituita a norma dello Statuto Comunale è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale - o da chi legalmente lo sostituisce - con l'assistenza del Segretario Generale o da un suo delegato.

2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qual volta lo ritenga utile, anche su determinazione del Sindaco, della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che lo stesso Presidente ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

3. La Conferenza dei Capigruppo svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere sulla data di convocazione del Consiglio Comunale, sugli argomenti da trattare, nonché sull'orario di svolgimento dei lavori. Detto parere non è vincolante per il Presidente.

b) esamina senza vincolo i motivi di particolare urgenza degli argomenti da inserire all'Ordine del Giorno e non preventivamente sottoposti all'attenzione della competente Commissione Consiliare.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata per iscritto, a mezzo del Messo Comunale, almeno 48 (quarantotto) ore prima, salvo casi di comprovata urgenza che la medesima Conferenza verificherà.

5. La riunione è valida quando partecipano alla stessa la metà più uno dei componenti compreso il Presidente. Nel caso di diserzione della seduta il Presidente può procedere, comunque, alla convocazione del Consiglio Comunale. Di tutte le riunioni dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale o dal suo delegato che ha proceduto alla verbalizzazione.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 9 Istituzione e composizione

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei Consiglieri Comunali alla vita politico - amministrativa, il Consiglio Comunale - a norma delle disposizioni statutarie - si articola fino ad un massimo di sette Commissioni Consiliari Consultive Permanenti cui compete lo studio degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale secondo le attività e le materie delegate dal Sindaco:

**Prima Commissione
Seconda Commissione
Terza Commissione
Quarta Commissione
Quinta Commissione
Sesta Commissione
Settima Commissione**

2. Le Commissioni Consiliari Consultive Permanenti sono nominate dal Sindaco con criterio proporzionale, su proposta dei Capigruppo Consiliari, entro venti giorni dalla elezione del Sindaco il quale, con le stesse modalità, provvede alla sostituzione dei Commissari in caso di decesso, dimissioni, impedimenti o altre cause. In caso di mancata designazione da parte dei Capigruppo il Sindaco procede autonomamente alla nomina delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui in premessa.

3. Ciascuna Commissione è composta da numero cinque Consiglieri Comunali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza. I membri delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti vengono determinati in numero proporzionale alla rappresentatività di ciascun Gruppo Consiliare in seno al Consiglio Comunale. I Capigruppo dei Gruppi Consiliari dove il proprio Gruppo non ha rappresentanti in alcune Commissioni possono partecipare alle riunioni senza essere conteggiati ai fini della determinazione del numero legale, senza aver diritto al gettone di presenza e ove fossero interessati esprimere parere.

4. Le Commissioni Consiliari Consultive Permanenti durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Articolo 10 Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta nomina e costituzione delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente di ciascuna di esse. Ad ogni buon conto copia dei decreti di nomina, a cura della Segreteria Generale, vengono notificati agli interessati e a tutti i Capi gruppo consiliari.

Articolo 11 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente.

3. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. E' eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Articolo 12 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'Ordine del Giorno e presiede le relative adunanze.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente della commissione, la stessa è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale e presieduta dal commissario delegato dallo stesso.

3. Gli avvisi di convocazione delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti devono essere recapitati a mezzo del Messo Comunale almeno tre giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza analogamente a quanto previsto per la convocazione del Consiglio Comunale.

4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Assessore competente per materia.

5. Due Consiglieri Comunali, nella loro qualità di commissari, possono chiedere al Presidente la convocazione della Commissione Consiliare.

Articolo 13 Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di numero tre Consiglieri componenti la commissione.

2. La Commissione di norma si riunisce nella sala a disposizione dei Consiglieri Comunali. I Commissari presenti hanno l'obbligo di firmare apposito registro sul quale dovrà essere indicata la data, l'ora di inizio e fine della riunione.

3. Ciascun Commissario impedito a partecipare ad una seduta della Commissione di cui fa parte può farsi sostituire da un altro Consigliere del proprio Gruppo purché formalmente delegato per iscritto. Copia della delega è inserita nel registro di cui al comma precedente.

4. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengono adottate con la maggioranza dei voti.

5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi presiede la seduta.

Articolo 14

Partecipazione del Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori. Partecipazione di Funzionari, Tecnici o esperti esterni

1. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale e gli Assessori non possono fare parte delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti. Tuttavia hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni.

2. Possono, infine, chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

3. Alle riunioni delle Commissioni possono, altresì, intervenire, se richiesti, i Funzionari e i Tecnici del Comune, nonché, su determinazioni della Commissione e sentita la Giunta Comunale, esperti esterni particolarmente competenti in merito all'argomento da trattare.

4. I Consiglieri delegati temporaneamente dal Sindaco in alcune materie, possono partecipare a pieno titolo a tutte le Commissioni, se eletti o designati.

Articolo 15

Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune, possibilmente del Settore competente, designato dal Presidente della Commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, all'Assessore competente e alla Segreteria Generale.

1. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

Articolo 16

Assegnazione affari

1. Il Sindaco, l'Assessore delegato, uno dei commissari della Commissione Consiliare competente, assegnano alle singole Commissioni Consiliari Consultive Permanenti, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritengono debba acquisirsi il parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni dieci dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco, l'Assessore delegato, uno dei commissari della Commissione competente possono fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

4. Per la trattazione di argomenti di comune competenza, potranno tenersi riunioni congiunte di più Commissioni. In tal caso, la Presidenza è assunta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato. La riunione è valida se sarà presente la maggioranza di ciascuna Commissione così come previsto dall'art. 13.

Articolo 17

Indagini conoscitive

1. Le Commissioni Consiliari Consultive Permanenti possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'

audizione del Segretario Generale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune. hanno, inoltre, facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Articolo 18

Commissioni Speciali – Commissioni di studio – Commissioni di indagine – Commissioni di particolare rilevanza – Commissioni di controllo – Commissioni di garanzia – Commissioni di inchiesta

1. Il Sindaco sentito i capi gruppo consiliari, può istituire Commissioni speciali, Commissioni di studio, Commissioni di indagine, Commissioni di particolare rilevanza, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti di attività, nonché il numero dei componenti, garantendo sempre la presenza della minoranza consiliare.

2. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di controllo e Commissioni di garanzia; il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata, sono disciplinate con apposito regolamento approvato a maggioranza dei Consiglieri assegnati al comune. La Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Il Consiglio Comunale a richiesta della metà dei Consiglieri assegnati indicandone i motivi, può istituire commissioni di inchiesta; le relative deliberazioni approvate dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, determinano i poteri, l'attività, la composizione e la durata.

4. Alle commissioni non è opponibile il segreto d'ufficio tranne nei casi previsti dalla legge sulla privacy o quando diversamente stabilito.

Articolo 19

Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni di norma non sono aperte al pubblico, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito delle persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 20

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri Comunali sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio.

5. Di quanto ai commi precedenti deve essere data preventiva comunicazione al Signor Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri.

Articolo 21 Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale di Previsione e per l'approvazione del Conto Consuntivo, in sessione straordinaria in tutti gli altri casi.

2. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del Presidente, a richiesta del Sindaco ed anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune. In caso di richiesta da parte dei Consiglieri Comunali, questi sono tenuti, contestualmente alla richiesta, a presentare anche la proposta di deliberazione corredata di tutta la relativa documentazione comprensiva dei prescritti pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a meno che non si tratti di un mero atto di indirizzo.

3. La riunione del Consiglio Comunale deve essere necessariamente convocata entro il termine di venti giorni successivi alla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, senza però prescrivere che la riunione debba vertere esclusivamente su tali tematiche.

4. In caso di inadempienza provvede direttamente il Prefetto, che deve previamente diffidare il Presidente del Consiglio Comunale a procedere alla convocazione.

5. Può, infine, essere convocato dal Comitato Circostrizionale di Controllo competente per territorio, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto n. 360 del 26 aprile 2002 dell'Assessore Regionale agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.

6. Nell'ipotesi che il Consiglio Comunale venga riunito dietro richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, ed i Consiglieri richiedenti non siano presenti almeno nella misura del 50% dei firmatari la richiesta stessa, ne consegue la ripresentazione della mozione da parte degli stessi proponenti, per essere inserita all'Ordine del Giorno nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 22 Convocazione

"1. La convocazione del Consiglio, è fatta dal Presidente dell'Assemblea a mezzo del Messo Comunale in una delle seguenti forme:

a) mediante avvisi scritti consegnati personalmente al Consigliere ovvero da recapitare al domicilio del medesimo o a quello dallo stesso eletto o ad altra persona dallo stesso indicata;

b) se il Consigliere lo richiede, previo suo consenso scritto, mediante telefax o posta elettronica all'indirizzo indicato dal medesimo, esonerando l'Amministrazione da eventuali e possibili disguidi;

c) mediante telegramma da inviare al domicilio del Consigliere o a quello dallo stesso eletto o ad altra persona dallo stesso indicata.

Ferme restando le suddette modalità di cui ai precedenti punti a) b) e c) l'Ufficio del Messo Comunale provvederà, altresì, ad inviare copia degli avvisi di convocazione all'indirizzo di posta elettronica certificata attivato dal Comune per ciascun Consigliere.

Qualora si proceda alla convocazione con le modalità di cui ai precedenti punti a) e b, all'avviso va allegato l'elenco degli argomenti da trattare.

Nel caso di avviso per telegramma di cui al precedente punto c) l'ordine del giorno si intende consegnato ai Consiglieri mediante deposito da effettuarsi presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale nei termini di cui ai successivi commi 2 e 3.

Ulteriori argomenti da aggiungersi agli altri già iscritti all'ordine del giorno, devono comunicarsi con le modalità predette.

2. Qualora il Consigliere Comunale risulti assente dalla sua sede la consegna dell'avviso di convocazione è valida purché effettuata a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Qualora il Consigliere non comunichi notizie in ordine al domicilio eletto e alle sue eventuali variazioni, ovvero non indichi altra persona, la consegna dell'Avviso di Convocazione e dell'allegato ordine del giorno è effettuata tramite Deposito presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Con tale Deposito si considera osservato a tutti gli effetti di legge, l'obbligo di consegna e rispettati i termini di convocazione.

3. Qualora, per qualunque motivo non sia stato possibile effettuare la convocazione nelle forme di cui al precedente comma 2, l'avviso di convocazione si ha per recapitato e rispettati i termini di convocazione mediante il Deposito dello stesso presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e mediante la consueta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

- Qualunque inosservanza delle modalità di convocazione di cui ai commi precedenti si intende in ogni caso sanata qualora il Consigliere interessato sia presente in aula in occasione della riunione del Consiglio Comunale.

4. I consiglieri comunali che non risiedono nel Comune, devono designare entro cinque giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune di La Maddalena, indicando, con lettera indirizzata al Segretario Generale, il domicilio e l'indirizzo della persona a cui devono essere consegnati gli Avvisi di Convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda al conseguente recapito al Consigliere medesimo.

5. Il personale incaricato del recapito degli avvisi di convocazione deve redigere apposita dichiarazione, comprovante l'avvenuta consegna dell'Avviso Di Convocazione, ovvero del deposito del medesimo presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, con l'indicazione del giorno e dell'ora. Copia della suddetta dichiarazione, che può essere redatta anche in forma cumulativa, deve essere depositata agli atti della Presidenza del Consiglio".

6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri Comunali almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti da trattarsi, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato mediante affissione

all'Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. Dell'avviso di convocazione con unito elenco degli argomenti da trattarsi deve essere data preventiva comunicazione al Signor Prefetto, al Comando Stazione Carabinieri.

10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanza unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 23

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al comune, senza computare a tale fine il Presidente. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno sette Consiglieri Comunali più il Presidente.

2. La seduta viene dichiarata deserta se, trascorsa un'ora dalla data stabilita nell'avviso di convocazione, non si raggiunge il quorum funzionale stabilito nel precedente comma 1.

Articolo 24

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté avere luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto meno il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 22.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri Comunali non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, dal Consiglio Comunale. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri Comunali assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 21.

Articolo 25

Ordine del Giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio Comunale, spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Presidenti delle Commissioni Consiliari Consultive Permanenti, purché siano in possesso di una proposta approvata dalla Commissione Consiliare competente.

2. Quando il Consiglio Comunale viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri assegnati, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio Comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 26

Sedute - Adempimenti preliminari

1. La seduta ha inizio all'ora indicata nell'avviso di convocazione, ove sia presente il numero legale da accertare mediante appello nominale da effettuarsi a cura del Segretario

Generale, o in momenti successivi purché entro il termine di un'ora. Decorso infruttuosamente tale termine, la seduta è dichiarata deserta.

2. Il Presidente, in apertura di seduta, o il Sindaco su invito del Presidente, può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione, senza comportare tutto ciò l'apertura di un dibattito, fatto salvo il caso personale.

Articolo 27 **Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

Articolo 28 **Ordine durante le sedute**

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La prima ora delle sedute del Consiglio Comunale è dedicata alle eventuali interrogazioni, comunicazioni, interpellanze ed osservazioni da parte dei consiglieri comunali.

Articolo 29 **Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti il Consiglio.

2. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.

3. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero dei voti.

4. In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero dei voti. E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.

5. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

6. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

7. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

8. Il Vice Sindaco sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

9. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non gli competano per effetto della carica rivestita.

10. In caso di assenza o impedimento del Presidente la Presidenza è assegnata, nell'ordine, al Vice Sindaco, agli Assessori Consiglieri in ordine di anzianità e, in mancanza di detti Assessori, al Consigliere anziano e via via agli altri Consiglieri, in ordine di anzianità.

11. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

12. A chi presiede l'adunanza, ossia esercita la direzione dei lavori del Consiglio Comunale, compete quanto di seguito riportato:

- a) dichiarazione di apertura delle sedute, previo accertamento del numero legale;
- b) rinvio della seduta, qualora non siano esauriti tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno; la seduta può proseguire, per rinvio, nei giorni successivi, senza che occorra spedizione di nuovi avvisi di convocazione, sempre che tutti i Consiglieri siano presenti, in caso contrario occorre notificare l'avviso ai non intervenuti, sempre che non si tratti di rinvio al giorno successivo deciso in ora che non ne consenta la notifica;
- c) il Presidente e il Sindaco, dandone notizia al Presidente stesso, può sempre fare in ogni momento della seduta comunicazioni anche estranee all'ordine del giorno;
- d) direzione della discussione delle proposte seguendo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno, salvo che sia chiesta ed accettata dal Consiglio la proposta di inversione;
- e) concessione della facoltà di parlare ai Consiglieri Comunali che ne facciano espressa richiesta. Il Presidente ha facoltà di interrompere gli oratori che si dilungano artificiosamente su una questione e se ne allontanano, richiamandoli all'Ordine del Giorno.
- f) esercizio del potere di mantenere l'ordine, l'osservanza della Legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni conclusi gli interventi;
- g) dichiarazione di chiusura della discussione e messa ai voti della proposta;
- h) scelta di tre scrutatori;
- i) proclamazione dell'esito della votazione;
- j) dichiarazione di chiusura dell'adunanza.

Articolo 30 Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'Aula Consiliare, del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta, anche avvalendosi della forza pubblica. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente può eventualmente sospendere la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

5. Qualora il comportamento di un Consigliere determini l'impossibilità di proseguire la seduta, il Presidente ha la facoltà di sospendere, per un breve lasso di tempo, la riunione oppure, nei casi estremi, sciogliere l'adunanza. Qualora poi l'azione del Consigliere configuri una fattispecie delittuosa (inosservanza di un provvedimento dato per ragioni di ordine pubblico; violazione o minaccia ad un corpo amministrativo per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o perturbarne comunque l'attività; offesa dell'onore o al prestigio ad un corpo amministrativo) in questo contesto rientra nei poteri del Presidente procedere alla denuncia del Consigliere all'Autorità Giudiziaria.

6. Sciolta la seduta ed allontanatosi il Presidente, non è dato ai Consiglieri rimasti in aula di proseguire validamente la seduta.

Articolo 31 Comportamento del pubblico

1. Il Pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

3. Il Presidente deve dare gli opportuni avvertimenti al pubblico di tenere un comportamento consono al luogo in cui è stato ammesso, avvertimenti che non è richiesto che siano indirizzati al singolo, potendo essere diretti in forma generale; non sortendo l'iniziativa del Presidente i risultati sperati, può ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine e, qualora questi non ottemperi, può ordinarne l'arresto, mediante il seguente procedimento:

- si fa menzione nel verbale dei fatti che ne hanno determinato l'ordine dell'arresto e sull'esibizione del suddetto processo verbale si procede
- all'arresto, da parte di due agenti municipali obbligatoriamente presenti nella sala delle adunanze, per regolare l'accesso del pubblico, nell'apposito settore ad esso riservato.

Articolo 32 Modalità per la discussione

1. Su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il Relatore illustra l'argomento e la relativa proposta di deliberazione.

2. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono preventivamente informarne il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di tre minuti.

Articolo 33 Svolgimento interventi

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Articolo 34 Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente, possibilmente in piedi.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i venti minuti per Gruppo per la discussione sulle proposte di deliberazioni o argomenti sottoposti all'esame del Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza;

- b) i quattro minuti per Gruppo per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni di cui al precedente punto a), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- c) i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, toglierli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento per gruppo non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato alla Segreteria del Consiglio per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

7. I tempi di intervento dei Consiglieri Comunali che non aderiscono a nessun gruppo sono stabiliti, di volta in volta dal Presidente del Consiglio Comunale. In ogni caso non possono superare i tempi assegnati ad un gruppo consiliare.

Articolo 35

Questioni pregiudiziali o sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio Comunale decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i tre minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, per non più di tre minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio Comunale venga chiamato, dal Presidente, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 36

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato durante la discussione di un punto all'O.D.G., nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio Comunale per alzata di mano e senza alcuna discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire per la durata di due minuti, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare queste.

Articolo 37

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio Comunale può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Generale nonché i Dirigenti ed i Responsabili degli Uffici e Servizi, gli Amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri presenti.

Articolo 38

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione ciascun consigliere oppure un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

3. Qualsiasi interruzione della votazione, può essere motivo di espulsione del Consigliere inottemperante, a discrezione del Presidente.

Articolo 39

Verifica del numero legale

1. Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale da effettuarsi a cura del Segretario Generale. Aperta la seduta il Segretario Generale tiene nota dei Consiglieri che entrano o che escono. Se l'uscita di Consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta a seconda che l'uscita abbia carattere temporaneo o definitivo.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

4. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui sono direttamente interessati o ne sia interessato uno dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile.

5. Ciascun singolo Consigliere Comunale, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, può richiedere la verifica del numero legale. Richiesta che viene meno, a discrezione del Presidente, qualora lo stesso richiedente esca dall'aula prima della verifica del numero legale.

Articolo 40

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da depositarsi in apposita urna.

3. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche, quelle nulle e, nel caso di votazione palese, gli astenuti, non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio si esprime a maggioranza se procedere o meno a votazione mediante scrutinio segreto su un determinato argomento di cui all'Ordine del Giorno. Tale manifestazione di volontà non è preceduta da alcun dibattito o intervento né da dichiarazioni di voto.

Articolo 41 Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 42 Verbalizzazioni riunioni

1. La seduta del Consiglio Comunale deve essere registrata attraverso l'apposito impianto installato nella sala consiliare.

2. I Consiglieri Comunali prima di iniziare l'intervento dovranno qualificarsi indicando anche il Gruppo Consiliare di appartenenza, in modo che dal riascolto del nastro si possa individuare la persona intervenuta.

3. I nastri originali saranno conservati sigillati, debitamente numerati per anno ed etichettati nell'archivio comunale, adottando tutti gli accorgimenti tecnici per evitarne il deterioramento.

4. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la verbalizzazione anche a mezzo di personale di apposita struttura amministrativa.

5. I processi verbali delle deliberazioni debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore, contro e astenuti per ogni proposta.

6. I processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale. Contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono trasmesse in copia ai Capi Gruppo Consiliari. I relativi testi ed atti sono a disposizione dei Consiglieri Comunali nei modi e termini di legge in luogo idoneo.

7. Alle sedute del massimo consesso civico dovranno partecipare, se richiesti, oltre al Segretario Generale e al personale della apposita struttura amministrativa a supporto del Consiglio Comunale, anche il personale dei Servizi Generali addetto alla registrazione nonché i Responsabili dei Servizi firmatari dei pareri delle proposte di deliberazione oggetto di discussione.

Articolo 43 Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Articolo 44 Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Articolo 45 Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti

o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 46

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente dell'Assemblea da uno o più Consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco o l'Assessore delegato, in tal caso, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore delegato, risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, o in una seduta apposita all'uopo fissata.

Articolo 47

Risposta alle interrogazioni

1. Il consigliere che ha presentato l'interrogazione ha diritto di svolgerla all'inizio della seduta allo scopo fissata per un tempo non superiore a cinque minuti. Dopo le risposte date, dal Sindaco o da un Assessore per un tempo non superiore a dieci minuti, l'interrogante ha diritto di replica e dichiararsi soddisfatto o meno.

2. La replica non può avere durata superiore a due minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 48

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta riguardo a determinati problemi.

2. Il Sindaco o l'Assessore delegato risponde nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, o in apposita seduta all'uopo fissata.

Articolo 49

Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della giunta, dal Sindaco o da un assessore, per un tempo non superiore a dieci minuti, l'interpellante ha diritto ad esporre in sede di replica per un tempo non superiore a due minuti, le ragioni per le quali si dichiara soddisfatto o meno.

3. Nel caso l'interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un accordo diverso.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente dell'Assemblea, di decadenza dell'interpellanza.

Articolo 50

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento ed argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a due minuti.

Articolo 51

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Articolo 52

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, salvo lettura.

2. Il Consiglio Comunale, verificata l'urgenza e la necessità, decide di discuterla e votarla nella stessa seduta.

3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.

5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

6. Un quinto dei Consiglieri Comunali, infine, possono, allo scopo di regolamentare la discussione su di un argomento all'ordine del giorno, proporre mozioni d'ordine. Se approvata dalla maggioranza dei presenti si intende adottata.

Articolo 53

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Articolo 54

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno dopo lettura sono messi a votazione palese al termine della votazione sulla mozione.

Articolo 55

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In questo ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata palesemente nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56 Proposta di mozione di sfiducia costruttiva Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'articolo 52 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; la medesima legge disciplina anche quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli Assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Articolo 57 Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalle norme di cui al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio Comunale almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

6. L'articolo 38, comma 8, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere.

Articolo 58 Adempimenti in ordine al diritto di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale è depositato nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Articolo 59 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione allestisce e mette a disposizione dei Gruppi Consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.

3. Per il supporto dell'attività dei gruppi, la struttura organizzativa fa riferimento al Servizio della Segreteria generale, la quale deve adempiere alle richieste entro in termine perentorio di sette giorni dal ricevimento delle stesse. Le richieste, formulate per iscritto, devono contenere tutti gli elementi sufficienti alla individuazione dell'oggetto, della motivazione e del dispositivo dell'atto da predisporre. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

4. In sede di formazione del Bilancio di Previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio Comunale.

5. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un Responsabile di Servizio dell'Ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente del Consiglio Comunale.

6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

Articolo 60 Pubblicazione - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

"2. La relativa delibera di approvazione con allegato Regolamento viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

3. Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di inizio della pubblicazione di cui al precedente comma".

4. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnata al Comune.

5. Al presente regolamento può essere data esecutività immediata con votazione qualificata della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Un esemplare del presente Regolamento viene depositato nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico a disposizione dei cittadini che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.-----

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri Comunali
- Art. 2. Prima seduta del Consiglio Comunale
- Art. 3. Primi adempimenti del Consiglio Comunale

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Notizie sulla costituzione
- Art. 7. Attività di supporto e assistenza ai Gruppi Consiliari
- Art. 8. Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 9. Istituzione e composizione
- Art. 10. Notizie sulla costituzione
- Art. 11. Insediamento
- Art. 12. Convocazione
- Art. 13. Funzionamento - Decisioni
- Art. 14. Partecipazione del Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori.
Partecipazione di Funzionari, Tecnici o esperti esterni
- Art. 15. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 16. Assegnazione affari
- Art. 17. Indagini conoscitive
- Art. 18. Commissioni speciali – di studio – di indagine – di particolare rilevanza – di controllo – di garanzia – di inchiesta
- Art. 19. Sedute delle Commissioni

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 20. Sede riunioni
- Art. 21. Sessioni
- Art. 22. Convocazione
- Art. 23. Sedute di prima convocazione
- Art. 24. Sedute di seconda convocazione
- Art. 25. Ordine del giorno
- Art. 26. Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 27. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 28. Ordine durante le sedute
- Art. 29. Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 30. Sanzioni disciplinari
- Art. 31. Comportamento del pubblico
- Art. 32. Modalità per la discussione
- Art. 33. Svolgimento interventi
- Art. 34. Durata interventi
- Art. 35. Questioni pregiudiziali o sospensive

- Art. 36. Fatto personale
- Art. 37. Udienze conoscitive
- Art. 38. Dichiarazione di voto
- Art. 39. Verifica del numero legale
- Art. 40. Votazione
- Art. 41. Irregolarità nella votazione
- Art. 42. Verbalizzazioni riunioni
- Art. 43. Diritti dei Consiglieri
- Art. 44. Revoca o modifica deliberazioni
- Art. 45. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 46. Interrogazioni
- Art. 47. Risposta alle interrogazioni
- Art. 48. Interpellanze
- Art. 49. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 51. Mozioni
- Art. 52. Svolgimento delle mozioni
- Art. 53. Emendamenti alle mozioni
- Art. 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 55. Votazione delle mozioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 56. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva
Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 57. Decadenza e dimissioni dalla carica di consiglieri comunale
- Art. 58. Adempimenti in ordine al diritto di accesso e di informazione
- Art. 59. Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale
- Art. 60. Pubblicazione - Entrata in vigore.